REGOLAMENTO (CEE) N. 920/83 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1983

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare gli articoli 16 e 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono stati fissati prezzi di base e prezzi d'acquisto delle mele diverse dalle mele da sidro per la campagna di commercializzazione 1° agosto 1982 — 31 maggio 1983 ;

considerando che le attuali scorte di mele sono sensibilmente più elevate di quelle delle campagne 1979/1980 e 1980/1981 nel corso delle quali un prezzo di base ed un prezzo d'acquisto per il mese di giugno era stato fissato ; che pertanto entro fine maggio 1983 rischiano di essere ritirati dal mercato notevoli quantitativi di mele ; che, per ovviare a tale inconveniente, occorre fissare anche un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per il mese di giugno 1983.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il mese di giugno 1983 il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele diverse dalle mele da sidro, espressi in ECU per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue :

— prezzo di base : 30,86,
— prezzo d'acquisto : 15,68.

2. Il prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono alle mele della varietà Golden delicious, categoria di qualità I, calibro di 70 mm o più, presentate in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.